

AMM.	DIR.	TECN.
RICEVUTO		
30 APR 2015		
COMM.		

Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,  
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale

51-12046/2015

N. emanazione - protocollo / anno

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 47-7393 DEL 6/3/2014 -  
PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO AI SENSI DELL'ART.29 NONIES DEL D.LGS.  
152/2006 E S.M.I.

SOCIETÀ: Ambienthesis S.p.a.

SEDE LEGALE: Via Cassanese n. 45 - 20090 Segrate (MI)

SEDE OPERATIVA: Strada Grugliasco Rivalta s.n. - 10043 Orbassano (TO)

P.IVA: 02248000248

POS. n. 015817

Il Dirigente del Servizio

PREMESSO CHE:

▪ con Determinazione Dirigenziale n. 47-7393 del 6/3/2014 è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Società Sadi Servizi Industriali S.p.a., ora Ambienthesis S.p.a., relativamente alla piattaforma polifunzionale di gestione rifiuti di Strada Grugliasco Rivalta s.n. nel Comune di Orbassano. Nel provvedimento sono individuate le tipologie di rifiuti e le operazioni di gestione autorizzate e sono riportate le tempistiche di esecuzione di alcuni interventi di riqualificazione proposti dalla Società, nel periodo di validità dell'AIA;

▪ in data 6/3/2015, con nota di prot. Città Metropolitana di Torino (nel seguito indicato per brevità come prot. C.M.T.) n. 34502 del 10/3/2015, la Ambienthesis S.p.a. ha trasmesso una comunicazione ai sensi dell'art. 29 *nonies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente ad alcune modifiche al provvedimento autorizzativo che possono essere sinteticamente riassunte come segue:

- introduzione del codice CER 100207\* - rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi contenenti sostanze pericolose, nell'elenco di quelli proposti per le miscele di rifiuti cui si riferisce il gruppo omogeneo 7 - rifiuti solidi di varia origine;

- variazione delle scadenze temporali previste per l'effettuazione di alcuni interventi di riqualificazione dell'impianto, finalizzate ad un miglioramento dei presidi ambientali di cui è dotato ed all'introduzione di nuove attività di recupero;

▪ in data 16/3/2015, con nota di prot. C.M.T. n. 39579, il Servizio Scrivente ha comunicato, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i., l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'aggiornamento del provvedimento autorizzativo in essere. Nella medesima nota si dava atto dell'avvenuto versamento degli oneri istruttori dovuti per effetto dell'art. 33 del D.lgs. 152/2006 e

s.m.i.;

- in data 24/3/2015, con nota di prot. C.M.T. n. 44723, il Servizio Scrivente ha richiesto l'invio di documentazione integrativa, relativamente a quanto comunicato. La documentazione integrativa è stata trasmessa in data 8/4/2015 con nota di prot. C.M.T. n. 52130;

**PREMESSO inoltre che:**

- in data 11/4/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 46/2014 recante "*Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*", che individua tra l'altro alcuni ulteriori adempimenti a carico del gestore. In particolare, all'art. 29 *ter* lett. m), il decreto dispone che debba essere elaborata una relazione di riferimento prima del primo aggiornamento dell'AIA, oggetto di validazione da parte dell'Autorità competente, redatta con le modalità da stabilirsi con uno o più decreti del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 29 *sexies* comma 9 *ter* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. così come da ultimo modificato dal Decreto sopra richiamato;
- con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7/1/2015, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha reso noto di aver provveduto alla definizione delle modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5 comma 1 lett. v-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come da ultimo modificato dal D.lgs. 46/2014, con apposito Decreto n. 272 del 13/11/2014;
- per quanto riguarda le modifiche dell'AIA rilasciata il D.lgs. 46/2014 non ha, invece, apportato variazioni alle modalità di comunicazione da parte del gestore delle varianti non sostanziali che riguardano l'impianto;

**CONSIDERATO CHE:**

- le modifiche proposte dalla Ambienthesis S.p.a. non si configurano come modifiche sostanziali come definite all'art. 5 comma 1 lett. *l-bis* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Si tratta, infatti, di modifiche che incidono su aspetti amministrativi e formali contenuti nel provvedimento rilasciato, senza variare i quantitativi di rifiuti trattati, le modalità di gestione e i presidi ambientali di cui l'impianto è dotato;
- per questa loro peculiarità, le modifiche proposte non sono da sottoporre a Verifica di VIA ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i.: si tratta, infatti, di aspetti di carattere amministrativo e non progettuale;
- in merito all'introduzione del codice CER 100207\* - rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi contenenti sostanze pericolose, nell'elenco di quelli attribuibili alle miscele di rifiuti appartenenti al gruppo omogeneo 7 - rifiuti solidi di varia origine, si evidenzia che: secondo quanto riportato nella definizione di cui all'art. 183 comma 1 lett. f) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. il soggetto che effettua attività di miscelazione è il produttore del rifiuto che ne deriva.

Infatti, secondo la definizione di miscelazione riportata nella tabella a pagina 6 dell'allegato alla

D.D. n. 47-7393 del 6/3/2014, la miscelazione effettuata presso la piattaforma è un'attività che modifica la composizione dei rifiuti miscelati, ottenendo un rifiuto che conterrà gli stessi costituenti di partenza in percentuali rideterminate in ragione delle proporzioni in cui sono stati uniti.

Secondo quanto riportato nell'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e come confermato dalla copiosa giurisprudenza in merito, la classificazione dei rifiuti spetta al produttore, che individua il codice CER più appropriato, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE.

In virtù di questo principio consolidato, la Ambienthesis S.p.a. ha proposto un elenco di rifiuti che, sulla base dell'altrettanto consolidata attività aziendale, ha ritenuto più frequentemente attribuibili alle miscele derivanti dai propri processi produttivi anche diversi da quelli della categoria 19 - rifiuti prodotti dal trattamento rifiuti ed....(omissis).

Si osserva, a tal proposito, che se è corretto affermare che l'attribuzione di un codice CER appartenente alla macrocategoria 19 è quella più attinente ai criteri di attribuzione individuati dalla Decisione 2000/532/CE, è pur vero che l'attribuzione di un CER che richiami il ciclo produttivo di origine può, in alcuni casi, garantire maggiormente la tracciabilità dei flussi di rifiuti che vengono conferiti ad impianti di smaltimento finale attraverso operazioni intermedie, quali appunto la miscelazione.

I codici da attribuire ai lotti di rifiuti miscelati sono stati individuati dalla Ambienthesis S.p.a. in qualità di produttore e sono riportati in autorizzazione (vedasi tabella di cui al punto 2.3) sezione 2 dell'allegato all'AIA) in recepimento degli intendimenti dichiarati dal gestore al momento della presentazione della domanda di rinnovo di AIA. Vista l'eterogeneità delle tipologie di rifiuti che possono costituire i lotti miscelati e la variabilità di composizione, il provvedimento n. 47-7393 del 6/3/2014 prevede, al punto 3.1) sezione 3 dell'allegato, che:

*3.1) le miscele di rifiuti devono essere codificate prioritariamente con uno dei codici CER riportati nella tabella di cui al punto 2.3). È ammessa la codifica della miscela con un codice CER diverso da quelli riportati in tabella qualora il gestore ritenga quel codice, attribuito seguendo le modalità riportate in allegato alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., più appropriato a descrivere le caratteristiche merceologiche della miscela, sulla base di giustificati e documentati motivi. Il gestore deve tenere a disposizione degli Organi di controllo e vigilanza la documentazione a supporto della scelta di un codice CER diverso da quello riportato alla medesima tabella;*

Ne consegue che quanto richiesto dalla Società in merito alla possibilità di codificare un rifiuto con un codice diverso da quelli originariamente previsti al momento del rilascio del rinnovo dell'AIA, è una fattispecie già contemplata nell'autorizzazione stessa, seppur limitata a casi specifici e circostanziati.

Nella documentazione integrativa trasmessa in data 8/4/2015, con nota di prot. C.M.T. n. 52130, la Società ha, inoltre, dichiarato che l'Autorità Tedesca territorialmente competente per impianti di

smaltimento di cui la Ambienthesis S.p.a. si avvale, ha fornito alcune linee guida per l'esportazione di rifiuti miscelati, tra cui si annovera tra l'altro l'attribuzione del CER di origine in caso di miscelazione di rifiuti aventi lo stesso CER.

Per trasparenza verso gli impianti di smaltimento finale e per agevolare il compito degli Organi di Vigilanza e controllo, il nuovo codice proposto verrà inserito nell'elenco riportato in autorizzazione, ferma restando in capo alla Ambienthesis S.p.a. in qualità di produttore, la responsabilità della corretta codifica dei rifiuti prodotti ed il rispetto delle prescrizioni contenute in AIA;

▪ per quanto riguarda le tempistiche di realizzazione degli interventi riportati al punto 1.7) sezione 1 della D.D. n. 47-7393 del 6/3/2014, ancora in fase di progettazione esecutiva al momento del rilascio del provvedimento di rinnovo, la Società ha chiesto di poter prorogare l'esecuzione dei lavori previsti dai seguenti progetti già approvati:

- riqualificazione della sezione HS;
- consolidamento della PL30, per il suo reintegro nelle attività di stabilimento;
- revamping dell'impianto di abbattimento denominato E2;
- realizzazione dell'impianto di recupero rifiuti denominato SIVAR e delle opere connesse.

Le motivazioni a supporto della richiesta della Società possono sintetizzarsi come segue:

- per quanto riguarda la riqualificazione della sezione HS e dell'impianto di recupero rifiuti denominato SIVAR e opere connesse, la Società ha deciso di rimandare tali interventi per motivi economici legati alla ridotta disponibilità di rifiuti da avviare ai suddetti trattamenti che non giustifica, allo stato attuale e secondo quanto dichiarato, un investimento economico così significativo come quello inerente le opere proposte;

- per quanto attiene i lavori di consolidamento della PL30 approvati all'atto del rilascio dell'AIA n. 79 - 24092 del 31/3/2008 e s.m.i., ovvero la realizzazione di una platea fondata su pali profondi, la Società osserva che tali lavori sono funzionali ad un reinserimento della PL30 nell'attività dello stabilimento. Attualmente la PL30 non è destinata all'attività produttiva ed i lavori per la messa in sicurezza sono terminati in data 28/2/2014;

- per quanto riguarda il progetto di riqualificazione dell'impianto di abbattimento E2, la Società ritiene necessario rivedere gli interventi proposti alla luce dell'attività di caratterizzazione delle emissioni finalizzate a valutarne il potenziale odorigeno, attualmente in corso, dalle quali potrebbero emergere esigenze differenti rispetto alle precedenti.

In merito occorre, innanzitutto, osservare che i progetti di cui sopra si riferiscono ad iniziative di riqualificazione complessiva dell'impianto, proposte su iniziativa del gestore nell'ambito di un programma di investimenti finalizzati al potenziamento dell'impianto e, di conseguenza, all'implementazione dei presidi ambientali di cui è già dotato. Gli interventi previsti dai progetti approvati non derivano, quindi, da obblighi normativi o adempimenti prescrittivi: non sussistono,

pertanto, elementi ostativi all'accoglimento di quanto proposto.

**CONSIDERATO inoltre che:**

- il D.lgs 46/2014 prevede l'obbligo di redazione di una relazione di riferimento, così come definita all'art. 5 comma 1 lett. *v-bis* del medesimo decreto, qualora presso l'installazione vengano utilizzate sostanze pericolose e tenuto conto della possibilità di contaminazione. Con D.M. 272 del 13/11/2014, il Ministero ha individuato le modalità per la valutazione della presenza o meno di sostanze pericolose secondo un'apposita procedura di screening, riportata nel decreto medesimo;
- la valutazione prevista dal D.M. 272 del 13/11/2014 è stata richiesta con separata nota del 19/03/2015 di prot. C.M.T. 41963. La necessità di predisporre la relazione di riferimento verrà valutata in apposito procedimento separato, una volta acquisite le risultanze derivanti dalla fase di screening.

**RILEVATO che:**

- il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il rilascio del presente provvedimento;
- per l'adozione del presente provvedimento l'art. 29 *nonies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. fissa il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda, fatta salva l'interruzione dei termini disposta dall'art. 2 comma 7 della L. 241/90 s.m.i. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto di detti termini e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;

**RITENUTO pertanto di:**

- prendere atto di quanto comunicato dalla Ambienthesis S.p.a. con nota del 6/3/2015, di prot. C.M.T. n. 34502 del 10/3/2015;
- aggiornare, conseguentemente il contenuto della D.D. n. 47-7393 del 6/3/2014 relativamente agli aspetti dettagliati nel dispositivo del presente provvedimento;
- far salvo in ogni altra parte il contenuto della D.D. n. 47-7393 del 6/3/2014;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare la parte II titolo IIIbis in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e la parte IV in materia di gestione rifiuti;
- la legge 7/4/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" che all'art. 1 comma 16 dispone che la Città Metropolitana subentra alla relativa Provincia in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni a partire dal 1 gennaio

2015;

- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale, in vigore sino all'approvazione dello Statuto della Città Metropolitana;

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2014 - 2016 della Provincia di Torino - Programma 65 "Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all'esercizio delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo", che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale

#### DETERMINA

1. di prendere atto di quanto comunicato dalla Ambientthesis S.p.a. con nota del 6/3/2015, di prot. C.M.T. n. 34502 del 10/3/2015;

2. di aggiornare, conseguentemente il contenuto della D.D. n. 47-7393 del 6/3/2014 relativamente ai seguenti aspetti:

- introduzione del codice CER 100207\*- rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi contenenti sostanze pericolose nell'elenco di quelli attribuibili ai rifiuti miscelati appartenenti al gruppo omogeneo 7 - rifiuti solidi di varia origine -Tabella punto 2.3) sezione 2 allegato alla D.D. n. 47-7393 del 6/3/2014;

3. di stabilire quanto segue in merito alle tempistiche ed alle modalità di realizzazione dei seguenti interventi già approvati per effetto di atti pregressi e tenendo conto delle scadenze in essi stabilite:

- le tempistiche per la realizzazione degli interventi di riqualificazione della linea HS sono sospese;

- gli interventi di consolidamento della PL30 tramite palificazioni profonde costituiscono un requisito indispensabile per il reinserimento della PL30 stessa nelle attività produttive dello stabilimento e dovranno, pertanto, essere realizzati qualora la Società fosse interessata ad un reimpiego della PL30. A tal proposito, la Società dovrà trasmettere apposita comunicazione al Servizio Scrivente, al Comune di Orbassano e all'ARPA Dipartimento di Torino contenente la data di inizio lavori ed allegando un cronoprogramma aggiornato di esecuzione degli interventi;

- al termine della campagna di caratterizzazione olfattometrica delle emissioni derivanti dall'installazione prescritta con D.D. n. 47-7393 del 6/3/2014 (attualmente ancora in corso) ed in ogni caso entro e non oltre il prossimo 31/12/2015, la Società dovrà trasmettere una relazione tecnica in ordine alla riqualificazione del camino E2 che tenga conto degli esiti del monitoraggio confermando o proponendo modifiche al progetto già approvato ed alle relative tempistiche di realizzazione;

- i lavori per la realizzazione dell'impianto SIVAR, previsti dal progetto approvato con D.D. n. 18-11769 del 28/3/2013, dovranno essere iniziati entro il 28/3/2017, come previsto all'art. 15 del DPR 380/2001 e s.m.i. e conclusi entro tre anni a decorrere dalla medesima data. Entrambi i termini possono essere prorogati, su richiesta preventiva del gestore da trasmettere al Servizio Scrivente e al Comune di Orbassano con un anticipo di almeno trenta giorni;

3. di far salvo in ogni altra parte il contenuto della D.D. n. 47-7393 del 6/3/2014;


Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 21 APR. 2015

RM

Il Dirigente del Servizio  
(Dott. Edoardo SPERRINI)



La presente copia, composta di n. 02  
facciate, è conforme all'originale.  
Esistente presso questo ufficio.  
Torino, 27 APR 2015




Istruttore Amm.vo - Contabile  
Vincenza Ferretti

*Vincenza Ferretti*

Torino, 22 Aprile 2015

Io sottoscritta Sig.a Maria GARZO, Responsabile Ufficio Segreteria del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino, valendomi delle modalita' previste dalla legge 20/11/82 n. 890, ho provveduto a notificare copia conforme all'originale del sopraesteso atto, mediante consegna di raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio postale centrale di Torino, inviandola alla Società AMBIENTHESIS S.p.A. - S.da Grugliasco Rivalta s.n. - 10043 ORBASSANO - ed ivi a mezzo del servizio postale.

(Maria GARZO)





Città metropolitana di Torino

Servizio: LS7

Via Maria Vittoria, 12 - 10123 TO  
[www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

N° ..... del cronologico



### SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI/AMMINISTRATIVI

AVVERTENZE: Il presente plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario od a persona addetta alla casa o al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale e non abbia età inferiore a 14 anni. In mancanza delle persone summenzionate il plico può essere consegnato al portiere dello stabile od a persona che, vincolata da rapporto continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

Racc. AG

AG  
Mod. 04211 (EX W8217)  
EP0811EP0502 - SI (1H)



76665680016-7

Spett.le  
AMBIENTHESIS S.p.A.  
S.da Grugliasco Rivalta s.r.l.  
10043 ORBASSANO